



**COMUNE DI PREDORE**

- PROVINCIA DI BERGAMO -

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED  
AREE PUBBLICHE (COSAP)***

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 22.12.2008**

# TITOLO I - DISPOSIZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

## ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
3. Con i termini «suolo pubblico» e «spazio pubblico», nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Nel presente regolamento con i termini «occupazione» e «occupare» si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
5. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Servizio competente su richiesta dell'interessato.

## ART. 2 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda diretta al Comune, da presentarsi all'ufficio competente al rilascio. L'ufficio competente al rilascio è quello stabilito dai successivi commi 2, 3 e 4, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento degli uffici e dei servizi o nell'atto di nomina dei responsabili dei servizi stessi. La domanda deve essere bollata e redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente.
2. Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio è competente al rilascio della concessione delle seguenti occupazioni:
  - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
  - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
  - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
  - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;

- e) ponteggi, steccati e simili;
  - f) cartelli pubblicitari e simili;
  - g) tende, tendoni ecc.
  - h) le altre occupazioni temporanee non previste al comma successivo.
3. Il Responsabile del Servizio Amministrativo è competente al rilascio della concessione delle seguenti occupazioni:
- a) mercato settimanale e posteggi isolati, contestualmente all'atto di assegnazione del posteggio;
  - b) fiere merceologiche;
  - c) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
  - d) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
  - e) aree per spettacoli viaggianti; occupazioni non ricorrenti temporanee ed occasionali;
4. Per ciascuna delle occupazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'istruttoria avviene a cura dell'Ufficio di Polizia Locale.
5. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
6. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
7. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal Responsabile di Servizio competente.
8. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
9. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

### **ART. 3 - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE**

1. Il Responsabile del Servizio competente al rilascio, salvo l'eccezione di cui all'art. 4, dovrà emettere la concessione e/o autorizzazione indicando le eventuali prescrizioni richieste dall'ufficio polizia municipale e dall'ufficio tecnico, o il diniego motivato entro i seguenti termini:
  - 30 (trenta) giorni dalla domanda per le occupazioni permanenti;
  - 15 (quindici) giorni dalla domanda per le occupazioni temporanee.
2. I termini temporali per le concessioni dei posteggi di mercato sono stabiliti da specifico regolamento.

#### **ART. 4 - OCCUPAZIONI A SEGUITO DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia o del permesso di costruire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio Edilizia Privata del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Alla concessione edilizia è allegata la concessione per occupazione di spazi pubblici completa degli elementi di cui al successivo art. 5.
2. I termini temporali per le concessioni relative ad occupazioni di cui al presente articolo sono quelli vigenti in materia edilizia.
3. L'Ufficio Edilizia Privata comunica all'Ufficio Tributi le concessioni permanenti di spazi pubblici di cui al presente articolo, al fine della riscossione dei canoni annui.

#### **ART. 5 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente Responsabile del Servizio sono indicate:
  - a) il destinatario o i destinatari utilizzatori del suolo o spazio pubblico;
  - b) la durata dell'occupazione;
  - c) l'uso cui è destinata l'occupazione;
  - d) la misura esatta dello spazio concesso;
  - e) la misura dell'eventuale deposito cauzionale;
  - f) la misura del canone di occupazione calcolato dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione;
  - g) le modalità e i termini di pagamento del canone;
  - h) l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione;
  - i) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

3. L'atto di concessione sarà soggetto a registrazione in termine fisso con pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale qualora il canone di concessione complessivo superi l'importo minimo previsto dalla normativa riguardante l'imposta di registro.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, se prescritti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

#### **ART. 7 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di concessioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, né superiore a ventinove anni, effettuate anche con manufatti. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### **ART. 8 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non devono richiedere il permesso di occupazione. Le modalità di svolgimento sono disciplinate da specifico regolamento comunale.

#### **ART. 9 - DELIMITAZIONE DELLE OCCUPAZIONI**

1. Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

#### **ART. 10 - MOSTRE MERCI. FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

#### **ART. 11 - LAVORI EDILI**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

#### **ART. 12 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO**

1. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. Il Responsabile del Servizio competente al rilascio della concessione detta le prescrizioni relative alla posa di tali linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

#### **ART. 13 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI**

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

#### **ART. 14 - OCCUPAZIONI CON PONTI, SCALE ECC.**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc.. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

#### **ART. 15 - OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI**

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro il Responsabile del Servizio competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

#### **ART. 16 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

#### **ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato, in particolare per abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;
  - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

#### **ART. 18 - REVOCA E MODIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI**

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7,

9, 10, 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

3. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
4. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
5. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
6. Detto rimborso deve intervenire a cura del Responsabile del Servizio che dispone la revoca stessa.

#### **ART. 19 - SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI**

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile del Servizio competente può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.
2. Il mancato versamento del canone nei termini stabiliti comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.
3. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

#### **ART. 20 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione al Comune.
2. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di sub ingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia all'occupazione da parte del precedente concessionario.
3. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
4. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

#### **ART. 21 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;



- b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile del Servizio di cui all'art. 2, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE**

### **ART. 22 - OGGETTO DEL CANONE**

1. Al presente capo sono disciplinate le norme regolamentari per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono parimenti soggette al canone:
  - a) le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualsiasi genere, fatte salve le esenzioni di seguito disciplinate;
  - b) le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, fatte salve le esenzioni di seguito disciplinate.
4. Il canone si applica altresì alle occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile per le quali sarà dovuto un corrispettivo fissato dal Comune.

### **ART. 23 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

### **ART. 24 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono permanenti o temporanee secondo i criteri di cui all'art. 7.
2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione di un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee ai fini dell'applicazione del canone.
3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto in un'unica soluzione, per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.

### **ART. 25 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO**

1. Salvo i casi particolari disciplinati dai successivi articoli, il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. La superficie occupata è espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, salvo il caso di cui all'art. 27, comma 1, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq o km lineare superiore.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
6. I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione, salvo l'esenzione nel caso la posa sia richiesta dal Comune.
7. I pannelli e cartelli pubblicitari sono misurati in metri lineari sulla proiezione a terra, e arrotondati al mezzo metro lineare superiore.

#### **ART. 26 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE**

1. Il territorio del Comune si suddivide in due categorie di strade, aree e spazi pubblici..
2. Per le occupazioni ricadenti nella zona n. 1, non ricompresa all'interno dell'area delimitata come centro storico ai sensi del vigente strumento urbanistico, la tariffa è stabilita nella misura intera del 100%, per le occupazioni restanti, ricadenti nella zona n. 2 si applicano le tariffe di canone nella misura del 70%.
3. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

#### **ART. 27 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI -**

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti in genere da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi, il canone è determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs n. 446/97.
2. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate da soggetti diversi dalle aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi, il canone è determinato forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

#### **ART. 28 - TARIFFA**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
3. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è superiore.
4. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.
5. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, secondo gli indirizzi contenuti nel presente regolamento. In caso di mancata approvazione della tariffa, le tariffe dell'anno precedente si intendono aggiornate in misura pari al 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI, riferito al mese di dicembre dell'anno precedente.
6. Per le occupazioni permanenti, la misura di tariffa base è definita per metro quadrato o metro lineare per anno.
7. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
8. Per le occupazioni temporanee la misura di tariffa base è definita a giorno per metro quadrato o metro lineare. In ogni caso, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 60 giorni, la tariffa è ridotta del 20%.
9. Le frazioni inferiori alla giornata sono computate come giorni interi.
10. Le superfici eccedenti i 1.000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
11. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
  - a) fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento;
  - b) oltre mq. 100, in ragione del 20 per cento.

## **ART. 29 - COEFFICIENTI TARIFFARI**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria individuata nella deliberazione di Giunta comunale di cui all'art. 28, comma 5.
2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1, cui si attribuisce un coefficiente pari a 1,00, si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

<b>Tipologia di occupazione</b>	<b>Coefficiente</b>
Occupazioni permanenti o temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
Occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo, prive di appoggi al suolo, con esclusione degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi e degli impianti per la distribuzione di carburanti	0,50
Occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi	0,50
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti con concessione per posto fisso e da pubblici esercizi	0,33
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso ovvero in occasione di fiere e festività	0,50
Occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi	0,25

#### **ART. 30 - INAPPLICABILITÀ DEL CANONE**

1. Il canone non è applicabile per le seguenti occupazioni:
  - a) balconi e simili sporgenze di carattere stabile;
  - b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi e le aste delle bandiere; tali occupazioni sono invece tassate nel caso contengano indicazioni di pubblicità e non sia prevista l'esenzione dal canone nella convenzione con il Comune;
  - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici da parte di società a prevalente capitale pubblico locale;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni permanenti con accessi e passi carrabili;
- j) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97;
- k) le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festività o ricorrenze particolari da parte di associazioni senza scopo di lucro o di carattere umanitario;
- l) le occupazioni permanenti o temporanee con tende o simili fisse o retrattili;
- m) le occupazioni con ponteggi installati a seguito di ordinanza del Comune per il solo periodo necessario per assolvere gli obblighi imposti dall'ordinanza stessa;
- n) la Giunta Comunale può stabilire l'inapplicabilità totale o parziale del C.O.S.A.P., per tutto il territorio comunale o limitatamente alle zone interessate, nel caso di calamità naturali o eccezionali eventi atmosferici che abbiano causato danni ingenti agli immobili pubblici e/o privati".

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) le occupazioni con ponteggi e steccati per lavori pubblici su immobili di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
- g) sono esonerati dall'obbligo al pagamento del canone in oggetto coloro i quali promuovono manifestazioni e raccolta firme e iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i mq. 10 e non si protragga per più di 15 giorni;
- h) sono esenti le occupazioni temporanee per spettacoli, manifestazioni e altre iniziative patrocinate dal Comune. L'importo del canone esentato viene inserito nell'elenco beneficiari dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 118/2000;
- i) le occupazioni di mestieri girovaghi;

- j) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di feste organizzate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, sportive, culturali, religiose;
- k) le occupazioni di suolo pubblico per attività di tinteggiatura e manutenzione ordinaria a mezzo di ponteggi, steccati, per i primi sette giorni consecutivi.

#### **ART. 31 - VERSAMENTO DEL CANONE**

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto «ad anno solare», il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato presso la Tesoreria del Comune ovvero secondo le modalità stabilite dal concessionario in caso di gestione in concessione.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
5. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente comma 3, o anche con versamento in contanti presso l'Ufficio Economato con contestuale rilascio di quietanza.
6. Il canone di cui al presente regolamento non è dovuto qualora l'ammontare dello stesso non superi l'importo di Euro 5,00.
7. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute.

#### **ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene:
  - mediante procedura di cui alla Legge 28-1-1988, n. 43;
  - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14-4-1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.
3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

### **ART. 33 - SANZIONI**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al 30% del canone di concessione, con un importo minimo di Euro 50,00 e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24-11-1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 32 del presente regolamento.
4. E' applicabile, anche per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il "ravvedimento operoso", disciplinato dall'art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni. E' altresì applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e successive modificazioni.

### **ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1 gennaio 2009.
2. A partire da tale data, la T.O.S.A.P. (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) di cui al capo II del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni non è più applicata.
3. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1 gennaio 2009.